

DECRETO-LEGGE n. 44 del 22.4.2023

*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle amministrazioni pubbliche*

a cura della Segreteria Generale, dei Coordinatori e degli Uffici



Il DL n. 44 del 22.4.2023 (decreto PA –ASSUNZIONI) è stato definitivamente approvato al Senato il 20 giugno 2023 con 130 voti favorevoli, 72 contrari e 1 astenuto.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera lo scorso 6 giugno, è legge.

Le novità che interessano il personale della Scuola

1. Concorsi pubblici - Riserve dei posti art. 1 comma 9-bis art. 1 comma 14-septies

Nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale, indetti dalle amministrazioni pubbliche, è introdotta una riserva di posti pari al 15 per cento a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.

Restano fermi:

- i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 68/99,
- i limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del DPR 3/57 secondo cui le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso,
- l'accesso dall'esterno su almeno il 50% dei posti disponibili (D. Lgs. 165/01 art. 52 comma 1-bis).

Nell'ambito della revisione della disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore privato, possono essere individuate, con riferimento alla quota di riserva prevista per i disabili, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie per le quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo.

2. Aspettativa non retribuita per i dipendenti pubblici art. 1 comma 12 quater - aspettativa non retribuita

I dipendenti pubblici possono essere collocati anche in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di *trentasei* mesi, rinnovabile per una sola volta, per avviare attività professionali e imprenditoriali. Naturalmente non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità.

Questa norma ha modificato la precedente (art. 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183) ed ha esteso il periodo massimo di aspettativa da 12 a 36 mesi.



3. Idonei **art. 1-bis lettera a), punto 2**

Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria fino al suddetto 20 per cento.

4. Concorsi su base territoriale **art. 1-bis lettera b**

I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. In questi casi i bandi di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per non più di un ambito territoriale.

L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei.

5. Prove concorsuali **art. 1-bis lettera c**

Fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta.

6. Revisione degli ordinamenti professionali e CCNL 2019-2021 **(art. 1-bis lettera d)**

In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.



7. Procedure straordinarie di assunzioni su sostegno
a. art. 5 co. 5 -11 GPS sostegno 1^ fascia
b. art. 5 co. 12 call veloce sostegno

a. Assunzioni da GPS 1^fascia ed elenchi aggiuntivi della provincia interessata

I posti di sostegno vacanti e disponibili, che avanzano dopo la fase ordinaria delle immissioni in ruolo (50%da GAE e 50% da concorsi), sono assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per i posti di sostegno o negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia (cui può iscriversi chi consegue il titolo di specializzazione entro il 30 giugno). La procedura è in via straordinaria ed esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024.

Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova. In caso di esito positivo i docenti sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo nell'a.s. 2024/25, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinate, nella stessa scuola dove hanno prestato servizio a tempo determinato.

A questi docenti si applicherà il vincolo triennale sulla mobilità a decorrere dall'a.s. 2023/24, eccezion fatta per le situazioni di soprannumero o esubero.

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito saranno disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi e le modalità di svolgimento delle prove del percorso annuale di formazione e prova.

b. Assunzioni da GPS 1^ fascia ed elenchi aggiuntivi di altre province (call veloce)

Qualora, a seguito dello scorrimento delle graduatorie GPS 1^ fascia, residuino altri posti di sostegno vacanti e disponibili, questi posti possono essere coperti da aspiranti inseriti nelle GPS di I fascia sostegno ed elenchi aggiuntivi di altre province attraverso la procedura volontaria "a chiamata" (c.d.call veloce).

8. Docenti con titolo estero inseriti con riserva nelle GPS art. 5 co.13-18

I docenti con il titolo di accesso conseguito all'estero ma senza il riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente sono stati iscritti nelle GPS con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non consente l'individuazione di avente titolo alla stipula di contratto (art. 7 OM 112 del 6 maggio 2022).

La nuova norma, per l'anno scolastico 2023/2024, consente a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, che siano iscritti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

Possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle GPS.

A tal fine si possono verificare due casi:

Se il titolo conseguito all'estero

- è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto, il contratto prosegue sino al termine della sua durata,
- non è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto, il contratto è immediatamente risolto.

Questi docenti, comunque, non possono partecipare alle assunzioni sul sostegno dalla 1^a fascia ed elenchi aggiuntivi per il 2023-2024. Saranno immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni.

Per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, il MIM si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze.

9. Accesso diretto al TFA sostegno, senza il possesso dell'abilitazione art. 5 co. 19

Fino al 31/12/2024 i docenti che hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque e che siano in possesso del titolo di studio valido accedono direttamente ai percorsi di specializzazione su sostegno (quindi senza sostenere le prove d'accesso).

Modificata, dunque, la norma che prevedeva il possesso sia dell'abilitazione e sia del titolo di studio valido per l'accesso ai percorsi di specializzazione. Eliminata la necessità del possesso dell'abilitazione all'insegnamento, in sostanza adesso sono sufficienti il titolo di studio e le tre annualità.

10. Vincolo triennale mobilità per i docenti neoassunti in ruolo a.s. 2023/2024 **art. 5 co. 20 lett. a)**

Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano le disposizioni di vincolo triennale (*ogni docente è tenuto a rimanere nella scuola e nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova*) a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024.

11. Anno di prova neoimmessi in ruolo scuola dell'infanzia e primaria nell'a.s. 2022/2023 **art. 5 co. 20 lett. b)**

Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo lo svolgimento dell'anno di formazione e prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.

12. Cancellazione dalle graduatorie dopo aver superato l'anno di prova **art. 5 co. 20 lett. b)**

L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.

E' il comma 3 bis dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*) che regolamentava il reclutamento del personale.

Questa disposizione è abrogata e sostituita con la norma che regola l'anno di prova dei neoimmessi in ruolo scuola dell'infanzia e primaria nell'a.s. 2022/2023 (vedi punto 10).

Per cui, in merito alla cancellazione dalle graduatorie dopo il superamento dell'anno di prova e dopo la conseguente immissione in ruolo, ne deriva che si applica il comma 5 dell'articolo 13 del D.Lgs n. 59/17 dove si legge quanto segue:

“In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova...”

Nella parte finale dello stesso comma, comunque, si legge che *“il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.”*

13. Dirigenti scolastici

a. Mobilità interregionale – art. 5 co. 20-bis.

b. Reintegrazione personale che ha partecipato con riserva al corso intensivo (previsto dalla legge 107/15, art. 1, commi 87 e 88, lettera b) - **art. 5 comma 20-ter**)

a. Mobilità interregionale – art. 5 co. 20-bis.

In attesa di una nuova disciplina e in deroga a quella già prevista esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Da tale operazione non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026.

Non sono richiesti gli assenti degli uffici scolastici regionali interessati, salvi i casi di esubero e della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione, con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione

b. Reintegrazione personale che ha partecipato con riserva al corso intensivo legge 107/15, art. 1, commi 87 e 88, lettera b - art. 5 comma 20-ter)

I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione a seguito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico (DD 22.11.2004 e DM 3 ottobre 2006), sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, a condizione che:

- abbiano superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova,
- abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 44/2023, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico.



14. Assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici **art. 5, co. 21-bis.**

A decorrere dall'a.s. 2023/2024, possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di 150 unità di personale, presso:

- a) enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; in tali casi possono concorrere alle assegnazioni i docenti e i dirigenti scolastici che documentino di avere frequentato i corsi di studio sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché sul fenomeno criminoso;
- b) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, attività nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

21 giugno 2024